REGOLAMENTO (CEE) N. 512/77 DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 1977

recante modifica del regolamento (CEE) n. 771/71 che fissa, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, i limiti di tolleranza di cui al regolamento (CEE) n. 2306/70

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2306/70 del Consiglio, del 10 novembre 1970, relativo al finanziamento delle spese d'intervento sul mercato interno nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3139/76 [2], in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, lettera c),

considerando che, ai sensi dell'articolo 3, paragarafo 1, del regolamento (CEE) n. 2306/70, sono accesi, per ogni Stato membro e per ciascuno dei periodi definiti al paragarafo 3 di detto articolo, dei conti che determinano le perdite nette subite dagli organismi d'intervento interessati; che il conto relativo ai formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano è accreditato degli elementi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, dello stesso regolamento; che fra tali elementi figura il valore delle perdite di quantità eccedenti il limite di tolleranza che deve essere fissato secondo la procedura prevista dall'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68;

considerando che il regolamento (CEE) n. 771/71 della Commissione, del 14 aprile 1971, che fissa, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, i limiti di tolleranza di cui al regolamento (CEE) n. 2306/70 [3], non ha fissato limiti di tolleranza per il Grana Padano e il Parmigiano Reggiano acquistati conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 971/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato dei formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 473/75 [5]; che occorre pertanto completare il regolamento (CEE) n. 771/71; che i limiti di tolleranza devono essere fissati tenendo conto delle perdite di peso subite per tali formaggi alla stagionatura;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 771/71 è completato dal seguente paragrafo 3:

« 3. Il limite di tolleranza di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2306/70, per i formaggi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 971/68 acquistati durante la campagna lattiero-casearia 1975/1976 è fissato nelle seguenti percentuali applicabili al peso del prodotto constatato all'atto della presa in consegna da parte dell'organismo d'intervento:

— 4,5 % per il Grana Padano

— 6,7 % per il Parmigiano Reggiano.

Il limite di tolleranza si riferisce alla differenza tra il peso del prodotto constatato all'atto della presa in consegna e quello constatato all'uscita dall'ammasso.

Non sono concesse tolleranze in base al numero di forme ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica con decorrenza dal 3 marzo 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 1977.

Per la Commissione
Il Vicepresidente
Finn GUNDELACH

---

(1) GU n. L 249 del 17. 11. 1970, pag. 4.
(2) GU n. L 354 del 24. 12. 1976, pag. 3.
(3) GU n. L 85 del 15. 4. 1971, pag. 17.
(4) GU n. L 166 del 17. 7. 1968, pag. 8.
(5) GU n. L 52 del 28. 2. 1975, pag. 23.